

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5327 del 06/11/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società PROGEO SOC.COOP.AGR. per l'impianto destinato ad attività di Stoccaggio ed essiccazione cereali e produzione pet-food, sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Marconi n. 4/2.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5487 del 06/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sei NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **PROGEO SOC.COOP.AGR.** per l'impianto destinato ad attività di Stoccaggio ed essiccazione cereali e produzione pet-food, sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Marconi n. 4/2.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società **PROGEO SOC.COOP.AGR.** (C.F. 00144760352 e P.IVA 00127250355) per l'impianto destinato ad attività di Stoccaggio ed essiccazione cereali e produzione pet-food, sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Marconi n. 4/2, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali assimilate alle domestiche** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Granarolo dell'Emilia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C** al presente atto, quali

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
5. Obbliga la società **PROGEO SOC.COOP.AGR.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **PROGEO SOC.COOP.AGR.** (C.F. 00144760352 e P.IVA 00127250355) con sede legale in Comune di Reggio Emilia (RE), via Asseverati n. 1, per l'impianto sito in Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Marconi n. 4/2, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Granarolo dell'Emilia in data 04/03/2015 (Prot. n. 3601) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 6779 del 30/04/2018 (pratica SPCS n. 000165), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/05/2018 al PG/2018/10033 e confluito nella **Pratica SINADOC 11993/2018**, ha

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/2013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2018/28087 del 29/11/2018 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota del 03/12/2018, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 2561 del 11/02/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 11/02/2019 al PG/2019/22558, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 04/02/2019.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8838 del 16/05/2019, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/05/2019 al PG/2019/77727, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 10/05/2019 su base volontaria.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2019/158330 del 15/10/2019, alla luce delle integrazioni pervenute ha provveduto ad inviare una richiesta di documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, precedentemente non citati.
- Il S.U.A.P. con nota del 05/11/2019, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 848 del 16/01/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 16/01/2020 al PG/2020/7044, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 23/12/2019.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 17477 del 09/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 15/10/2020 al PG/2020/148567, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 09/10/2020 su base volontaria.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2020/151921 del 21/10/2020 ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto che il Comune di Granarolo dell'Emilia, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 1397,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.3 pari a € 1251,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 03/11/2020

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PROGEO SOC.COOP.AGR.
Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Marconi n. 4/2

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche e meteoriche di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione degli scarichi

Scarico S1 – in acque superficiali (Scolo Trapanino – Consorzio della Bonifica Renana) di acque meteoriche di dilavamento derivante dall'impianto di trattamento prima pioggia denominato Vasca V1, con capacità utile pari a 98 m3 (superficie scolante paria a mq 15.497, per un V1tot. Necessario pari a 86,17 m3);

Scarico S2 - in acque superficiali (Scolo Trapanino – Consorzio della Bonifica Renana) di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi di quanto indicato dalla DGR 1053/03; l'impianto di trattamento risulta costituito, previo sistema di degrassazione per i reflui derivanti dalla cucina/mensa e fossa Imhoff da un impianto ad ossidazione a fanghi attivi dimensionato per 50 a.e.. In tale scarico vengono convogliati e trattati anche i reflui originati dalla ditta VALPET a seguito di sottoscrizione di scrittura privata che identifica nella PROGEO la titolarità finale dello scarico;

Scarico S3 – in acque superficiali (Scolo Trapanino – Consorzio della Bonifica Renana) di acque meteoriche di dilavamento derivante dall'impianto di trattamento prima pioggia denominato Vasca V2, con capacità utile pari a 98 m3 (superficie scolante paria a mq 10.480, per un V2tot. Necessario pari a 58,27 m3);

In detto scarico confluiscono anche le acque di risalita della falda che, saltuariamente, vengono prelevate ed immerse nelle vicine caditoie a partire da due vasche appositamente scavate, all'interno delle quali sono posizionate pompe ad immersione che si attivano al raggiungimento di un certo livello dell'acqua.

La ragione di questa operazione riguarda la necessità di tenere controllato il livello della falda all'interno del sedime dello stabilimento, affinché la risalita della falda stessa non determini problemi di presenza di acqua nelle aree di stoccaggio/produzione/transito.

Scarico S4 – in acque superficiali (Scolo Trapanino – Consorzio della Bonifica Renana) di acque meteoriche di dilavamento di acque meteoriche di dilavamento derivante dall'impianto di trattamento prima pioggia

denominato Vasca V3, con capacità utile pari a 70 m³ (superficie scolante pari a mq 9870, per un V3tot. Necessario pari a 54,88 m³); nell'area scolante è presente anche un piccolo distributore mobile per carburanti liquidi (denominato Tank Fuel) a servizio dei mezzi interni della ditta.

Prescrizioni

1. Scarico S2

- a) **Entro 60 (sessanta) giorni** dal ricevimento dell'atto dovrà essere individuato un nuovo e diverso recapito delle acque derivanti dalla risalita della falda, in quanto le stesse, non devono confluire all'impianto di trattamento delle acque meteoriche di I° piogge e contestualmente, se non già in possesso, dovrà essere richiesta al competente ufficio di Arpae AACM – Unità Demanio Idrico opportuna Concessione Demaniale per l'attivazione del nuovo scarico.
- b) **Entro 60 (sessanta) giorni** dal ricevimento dell'atto, dovrà essere fornita un'analisi completa delle acque reflue industriali, di cui si è richiesta l'assimilazione, per tutti i parametri della Tab 1 del DGR 1053/03 e per i restanti parametri della Tab.3 dell'Allegato 5 al titolo III del Dlgs 152/06 e smi; il campione dovrà essere rappresentativo dello scarico, quindi effettuato sulle tre ore;
- c) Lo scarico dovrà rispettare i limiti fissati dalla tabella 1 della DGR n. 1053/03 e dovrà essere accessibile e riconoscibile in ogni momento per il campionamento da parte dell'autorità competente; il pozzetto di ispezione e prelievo dovrà essere conforme allo schema tipo riportato nel Manuale 92 Unichim del Febbraio 1975;
- d) L'impianto di depurazione "ad ossidazione a fanghi attivi" e i sistemi afferenti, dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di manutenzione e di verifica dello scarico, al fine di garantire l'efficienza depurativa dello stesso. Tali operazioni dovranno essere effettuate da ditta/tecnico specializzato, attraverso la gestione e la manutenzione programmata e periodica dell'impianto. La documentazione attestante tali operazioni dovrà essere conservata e resa disponibile agli Organi competenti. I fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato, la documentazione attestante tali operazioni dovrà essere conservata e resa disponibile agli Organi competenti;
- e) Le operazioni di pulizia e svuotamento del degrassatore e della fossa Imhoff, dovranno essere previste almeno una volta all'anno e i fanghi raccolti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato. La documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibili agli organi di controllo;

2. Scarichi S1, S3, S4

- a) Gli Scarichi delle acque reflue I° piogge dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del Dlgs 152/06 Parte Terza e smi, per lo scarico in acque superficiali. E i pozzetti di

ispezione e prelievo dovranno essere conformi allo schema tipo riportato nel Manuale 92 Unichim del Febbraio 1975, sempre accessibili e riconoscibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;

- b) Lo svuotamento delle vasche di accumulo delle acque reflue I° piogge dovrà avvenire nelle 48-72 ore successive ad ogni evento meteorico:
 - c) Gli impianti di gestione e trattamento delle acque meteoriche I° pioggia siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo, manutenzione e pulizia (da effettuarsi con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata. I reflui prodotti dovranno essere smaltiti attraverso Ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e conferiti ad apposito impianto. La documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
 - d) Siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche I° e industriali assimilate, per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
3. Ove non presenti dovranno essere posizionati idonei sistemi di chiusura (saracinesche ecc) di tutti gli scarichi presenti, da attivarsi in caso di eventi accidentali;
 4. Ove non presente dovrà essere posizionato un sistema di allarme (visivo/sonoro) atto a segnalare eventuali malfunzionamenti degli impianti di trattamento delle acque I pioggia e del sistema ad ossidazione a fanghi attivi;
 5. Gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosoli.
 6. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Consorzio della Bonifica Renana quale Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dall'impianto/stabilimento, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
 7. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
 8. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
 9. Nel caso si verificassero imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente

interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

10. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP del Comune di Granarolo dell'Emilia in data 04/03/2015 al Prot.n. 3601 (agli atti di ARPAE in data 02/05/2018 al PG/2018/10033) e successive integrazioni documentali

Pratica Sinadoc 11993/2018

Documento redatto in data 03/11/2020

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PROGEO SOC.COOP.AGR.
Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Marconi n. 4/2

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di essiccazione e stoccaggio cereali svolta dalla società PROGEO Soc. Coop. Agr. nello stabilimento in comune di Granarolo Emilia, via Marconi n° 4/2, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società PROGEO Soc. Coop. Agr. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E1 - E2

PROVENIENZA: ESSICCATOIO N° 2

Portata massima	115000	Nm3/h
Altezza minima	14,50	m
Durata massima	16	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	50	mg/Nm3
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	500	mg/Nm3

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: IMPIANTO TRASPORTO POLVERI ESSICCATOIO N°2

Portata massima	20600	Nm3/h
Altezza minima	10	m
Durata massima	16	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 50 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONI E4 - E5

PROVENIENZA: ESSICCATOIO N° 1

Portata massima 96000 Nm³/h
Altezza minima 14,50 m
Durata massima 16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 50 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 500 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONI E6 - E7

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE ARIA FREDDA ESSICCATOIO N° 1

Portata massima 27000 Nm³/h
Altezza minima 14 m
Durata massima 16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 50 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: TRASPORTO POLVERI – TURBODECANTATORE - ESSICCATOIO N° 1

Portata massima 20600 Nm³/h
Altezza minima 14 m
Durata massima 16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare 50 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONE E9
PROVENIENZA: PREPULITORE PRODOTTO VERDE

Portata massima	27600 Nm3/h
Altezza minima	26 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm3
-----------------------------	-----------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E10
PROVENIENZA: PREPULITORE STATICO

Portata massima	24000 Nm3/h
Altezza minima	20 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm3
-----------------------------	-----------

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONE E11
PROVENIENZA: PULITORE PRODOTTO ESSICCATO

Portata massima	27000 Nm3/h
Altezza minima	10 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm3
-----------------------------	-----------

Impianto di abbattimento: ciclone

EMISSIONI E12 - E13
PROVENIENZA: ASPIRATORE ESSICCATOIO N° 3

Portata massima	47500 Nm3/h
Altezza minima	20 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	20	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: PULITORE PRODOTTO SECCO/VERDE – IMPIANTO BIO

Portata massima	3000	Nm ³ /h
Altezza minima	20	m
Durata massima	24	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E20

PROVENIENZA: BOCCA DI CARICO N°4

Portata massima	250	Nm ³ /h
Durata massima		saltuaria

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartuccia

In relazione al funzionamento saltuario del punto di emissione E20, non è fissata periodicità di analisi da effettuarsi a carico del gestore di stabilimento

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: CALDAIA AD USO COVILE UFFICI – 150 KW

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONI E18 – E19

PROVENIENZA: VENTILATORE CAPANNONE NORD

EMISSIONI E21 – E22

PROVENIENZA: AERAZIONE LOCALE COMPRESSORI

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del

gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. Nella fase di carico, scarico e trasporto meccanico del materiale dovranno essere adottati accorgimenti per evitare lo sviluppo di polveri nella fase di caduta dello stesso, quali la ridotta velocità di carico/scarico e la minimizzazione dell'altezza di carico e scarico. Dovrà essere effettuata e comprovata la periodica pulizia e lavaggio della pavimentazione delle aree di lavorazione e delle piste di transito dei mezzi. I mezzi in transito dovranno mantenere velocità moderate all'interno della viabilità di impianto.
4. La messa in esercizio dei punti di emissione deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime di tutti i punti di emissione e comunque non oltre il 31/10/2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
5. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
6. La società PROGEO Soc. Coop. Agr. dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione da E1 a E13 ed E16.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta PROGEO Soc. Coop. Agr. , con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana:**

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP del Comune di Granarolo dell'Emilia in data 04/03/2015 al Prot.n. 3601 (agli atti di ARPAE in data 02/05/2018 al PG/2018/10033) e successive integrazioni documentali

Pratica Sinadoc 11993/2018

Documento redatto in data 03/11/2020

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PROGEO SOC.COOP.AGR.
Comune di Granarolo dell'Emilia (BO), via Marconi n. 4/2

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Considerato che nella documentazione allegata alla domanda di AUA presentata dalla società **PROGEO SOC.COOP.AGR.** e successivamente integrata, nulla viene comunicato in merito alla valutazione dell'impatto acustico
- Visto che il Comune di Granarolo dell'Emilia non ha espresso considerazioni in merito, ne ha provveduto evidenziato motivi ostativi in materia per il prosieguo dell'attività.

Prescrizioni

1. La società **PROGEO SOC.COOP.AGR.** Titolare dell'impianto, entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento dell'Atto di Autorizzazione Unica Ambientale, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico e darne opportuna comunicazione ad ARPAE AACM e al Comune di Granarolo dell'Emilia

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP del Comune di Granarolo dell'Emilia in data 04/03/2015 al Prot.n. 3601 (agli atti di ARPAE in data 02/05/2018 al PG/2018/10033) e successive integrazioni documentali

Pratica Sinadoc 11993/2018

Documento redatto in data 03/11/2020

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.